



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E "SITI ORFANI" PNRR

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25207 del 30-11-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5140 - Data adozione: 06/03/2024

Oggetto: riconoscimento delle ore di formazione continua effettuate dai Tecnici Competente in Acustica residenti nella Regione Toscana, ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, comunicate entro il 29 febbraio 2024

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/03/2024

Numero interno di proposta: 2024AD005301

IL DIRIGENTE

Vista la Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 in materia di inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, ed in particolare il Capo VI di detto decreto contenente disposizioni di attuazione dell’articolo 19, comma 2, lettera f), della legge n. 161/2014;

Tenuto conto di quanto esplicitato in materia di acustica nelle Linee Guida sino ad oggi prodotte dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito, presso il M.A.T.T.M., ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 42/2017;

Vista la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998, "Norme in materia di inquinamento acustico";

Vista la L.R. n. 22 del 3 marzo 2015, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, che all’articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4) stabilisce che le funzioni in materia di inquinamento acustico esercitate dalle Province sono oggetto di trasferimento alla Regione nei termini previsti dalla stessa legge e cioè a decorrere dal 1 gennaio 2016;

Vista la L.R. n. 15 del 24 febbraio 2016, “Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”;

Vista la D.G.R. n. 776 del 01 agosto 2016, così come modificata con successiva D.G.R. n. 1572 del 16 dicembre 2019, avente come oggetto “Modifica della D.G.R. n. 776/2016 relativamente alla composizione della istituita Commissione regionale in materia di Tecnici Competenti in Acustica”;

Visto il D.P.G.R. n. 145 del 06 Ottobre 2016, così come modificato con successivo D.P.G.R. n. 28 del 17 febbraio 2020, relativamente alla costituzione, conforme ai criteri di composizione fissati, della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in materia di acustica;

Visto il D.P.G.R. n. 241 del 09 novembre 2021, così come modificato con successivo D.P.G.R. n. 36 del 21 febbraio 2023 e dal D.P.G.R. n. 164 del 05 Ottobre 2023, relativamente alla costituzione, conforme ai criteri di composizione fissati, della Commissione regionale di verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in materia di acustica.

Vista la L. n. 18 del 27 febbraio 2024, avente come oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, che modifica nell’ «*Allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” [...in...] “8 anni”*», trasformando il primo quinquennio in un arco di tempo pari a otto anni, per cui le 30 ore di formazione devono essere distribuite su almeno tre anni nell’ottennio di riferimento di ciascun TCA.

Considerato che:

- per mantenere l'abilitazione di Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.) è prevista, ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, così come modificato dalla L. n. 18/2024, nell'arco dell'ottennio successivo all'inserimento in elenco ENTECA del proprio nominativo, la partecipazione a corsi di aggiornamento riconosciuti, per una durata complessiva minima di 30 ore, distribuite su almeno 3 anni;
- il D.Lgs. n. 42/2017 demanda alla Regione la verifica della conformità dei corsi di aggiornamento per TCA che si tengono nel proprio territorio, la quale provvede poi a riconoscerli qualora li ritenga conformi agli indirizzi presenti sul decreto stesso e a quanto successivamente indicato dal T.T.N.C.;
- i corsi di aggiornamento professionale, una volta riconosciuti dalla Regione in cui vengono tenuti, sono da ritenersi validi per l'aggiornamento dei tecnici residenti sull'intero territorio nazionale e sono pubblicati sul portale ENTECA in ottemperanza quanto previsto dalla normativa vigente;

Viste le richieste, pervenute da parte dei diversi T.C.A., per il riconoscimento delle ore di formazione continua effettuate nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 ed esaminata tutta la documentazione trasmessa dagli stessi e dai soggetti formanti coinvolti, agli atti di questo Settore, entro il 29 febbraio 2024;

Viste le corrette modalità di effettivo svolgimento delle ore di formazione continua, risultanti dalle comunicazioni trasmesse;

Presa visione delle osservazioni pervenute dai TCA interessati, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della lista delle ore di formazione continua, al fine di registrare le ore di formazione effettuate nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, comunicate al Settore competente entro il 29 febbraio 2024;

Visto quanto indicato all'interno del punto 1.5 del documento redatto dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, ex art. 23 D.Lgs. 24/2017, denominato "Altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica", come aggiornato al maggio 2019, intitolato "Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione delle ore", ove è precisato che le seguenti attività, poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparabili alle attività formative richieste per un massimo di 15 ore nel quinquennio interessato, modificato dalla L. n.18/2024 in ottennio:

- a. le attività di docenza ai corsi di aggiornamento;
- b. le attività di insegnamento in corsi abilitanti e master universitari di cui punti a) e b), comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 42/2017;
- c. le attività istruttorie, di verifica, nonché il ruolo di membro esterno nelle commissioni dei corsi condotte da TCA appartenenti al personale delle PP.AA.

Considerato che nel suddetto documento redatto dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, è espressamente previsto che ai T.C.A. inseriti in ENTECA è fatto obbligo di acquisire nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione all'elenco nazionale, modificato dalla L. n.18/2024 in 8 anni, e per ogni quinquennio successivo, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall'elenco, e che la comunicazione dell'avvenuto conseguimento delle ore di formazione relative ad un anno solare, deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.

Preso atto delle indicazioni pervenute con prot. n. 0206972 del 11/05/21, dalla Direzione della Divisione IV "Qualità dello sviluppo" del Ministero della Transizione Ecologica, nelle quali è espressamente chiarito che l'inizio della decorrenza dell'aggiornamento per ciascun tecnico va fatta coincidere con la data di pubblicazione del nominativo dello stesso nell'elenco nazionale ENTECA.

Considerata la necessità di riconoscere e quantificare le ore di aggiornamento professionale correttamente svolte e comunicate dai T.C.A. entro il 29 febbraio 2024, mediante corsi di formazione continua ritenuti idonei;

Ritenuto opportuno riconoscere e quantificare le ore di aggiornamento professionale svolte sia dai T.C.A. attualmente residenti in Toscana che dai TCA inseriti in Elenco ENTECA dalla Regione Toscana ma non più residenti nella stessa, in attesa della definizione da parte del M.A.S.E. delle modalità di inserimento e gestione di dette ore nell'archivio ENTECA;

DECRETA

1. Di riconoscere, sulla base delle comunicazioni ricevute in merito agli aggiornamenti professionali effettuati dai T.C.A. di cui in premessa, le ore di formazione continua, effettuate nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, ritenute conformi al dettato del D.Lgs. n. 42/2017 e dei connessi atti di indirizzo emanati dal T.T.N.C., riportate all'interno dell'elenco in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, effettuate e comunicate entro il 29 febbraio 2024;
2. Di disporre la divulgazione del presente Atto e del connesso elenco allegato mediante la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Regione Toscana;
3. Di inviare copia del presente Atto al M.A.S.E. e a I.S.P.R.A. ai rispettivi recapiti istituzionali, affinché ne possano prendere conoscenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *Ore di aggiornamento TCA riconoscibili per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*

d376bc5ae387eff1e71b2f7381b3f696fd6862646c6937c7c6351c64a5fa89

CERTIFICAZIONE